

N. R.G. 59/2020



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

DECRETO EX ART. 14 QUINQUIES L 3/2012

Il Giudice Designato, dott.ssa Guendalina Pascale,

Vista l'istanza di liquidazione ex artt. 14ter ss L. n. 3/2012 depositata in data 10.7.20 da ██████████ ██████████ in proprio e quale socia accomandataria della società Sfumature sas di ██████████ e C. rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Erica Vicentini e con l'ausilio dell'OCC dott.ssa Valeria Pastore;

Rilevato che l'istanza rassegnata prevede la messa a disposizione del solo importo mensile di euro 350,00, essendo il restante importo mensile di euro 1.020,00 necessario per le spese di vita della debitrice ed essendo gli arredi e i mobili del negozio necessari all'espletamento dell'attività svolta;

Considerato che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della parte debitrice, così come attestato dall'OCC;

Considerato che parte debitrice risulta in stato di sovraindebitamento, che dalla relazione dell'OCC si evince la compiuta esplicazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14ter co. 3 lett. a, b, c, d, e, e non risulta il compimento di atti di frode;

Considerato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b;

Considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità dell'accordo, con ragionamento diffuso, chiaro, logico ed esaustivo, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

Ritenuta indispensabile, ai sensi dell'art. 13 co.1 L. 3/2012, la nomina di un liquidatore giudiziale;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012;

nomina Liquidatore l'avv. Alessandro Carlandrea Valerio;

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies co. 5 L. 3/2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012 (10.7.20);